

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione della Repubblica di Croazia („Gazzetta Ufficiale“ numero 41/01 – testo emendato e 55/01 – corr.), degli artt. 8, 35 e 36 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta Ufficiale“ numero 33/01, 60/01 – interpretazione autentica e 129/05) e dell'art. 31 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali („Gazzetta Ufficiale“ n. 155/02), il Consiglio cittadino della Città di Dignano, nella sua XXIII riunione dell'8 maggio 2008 ha emanato lo

STATUTO DELLA CITTÀ DI DIGNANO

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Statuto vengono definiti i simboli della Città di Dignano, le forme di riconoscimento pubblico, le forme di collaborazione con altre unità d'autogoverno locale, la tutela delle minoranze nazionali, la sfera d'autogoverno, la partecipazione diretta della cittadinanza nelle deliberazioni e nelle espressioni di pareri, l'ordinamento, i poteri e le modalità di lavoro degli organi della Città di Dignano, gli organi amministrativi e gli uffici pubblici della Città di Dignano, l'autogoverno locale, il patrimonio e il finanziamento della Città di Dignano, la procedura di emanazione e di attuazione di atti generali e di altra natura, il carattere pubblico dell'attività e l'informazione e altre questioni rilevanti per l'acquisizione di diritti e obblighi da parte della Città di Dignano.

Articolo 2

La Città di Dignano è un'unità d'autogoverno locale.

Il nome e il comprensorio della Città di Dignano sono definiti dalla legge in materia.

I confini della Città di Dignano vengono riportati sia in maniera descrittiva che grafica nella documentazione ufficiale delle unità territoriali.

Articolo 3

Il nome della città è Grad Vodnjan - Città di Dignano.

La Città di Dignano è una persona giuridica.

La Città di Dignano ha sede in Dignano, via Merceria numero civico 2.

I timbri e le insegne degli organi, anche amministrativi, della Città di Dignano sono bilingui e anche le intestazioni degli atti sono in lingua croata e in lingua italiana.

1. Simboli della città

Articolo 4

La Città di Dignano ha il proprio stemma e la propria bandiera.

Lo stemma della Città di Dignano è lo stemma storico di Dignano, costituito da uno scudo crociato con croce rossa in campo bianco, sovrastata dalla "corona cittadina", nel rispetto delle fonti storiche e delle regole araldiche.

La descrizione dettagliata dello stemma e della bandiera della Città di Dignano, nonché le modalità d'uso e di tutela degli stessi, vengono definite mediante una delibera, emanata dal Consiglio cittadino ai sensi delle legge e del presente Statuto.

Articolo 5

La Giornata della Città di Dignano è il 10 agosto, in onore di S. Lorenzo - Sv. Lovre.

Articolo 6

Il nome „Città di Dignano“ e i suoi derivati possono venir usati nei nomi e nei simboli di istituzioni, società commerciali, associazioni di cittadini e di altre persone giuridiche, conformemente a delibera emanata dal Consiglio cittadino.

La deliberazione sull'uso del nome „Città di Dignano“ e di suoi derivati compete alla Giunta cittadina di Dignano.

Articolo 7

Tutti gli abitanti della Città di Dignano godono degli stessi diritti, fondati sui principi di rispetto dei diritti umani e della libertà e su quelli di uguaglianza e pariteticità.

Articolo 8

Gli appartenenti alle minoranze nazionali godono del diritto di libera espressione della loro appartenenza nazionale, di libero uso della loro lingua e della loro scrittura, sia in forma privata che nell'uso pubblico e ufficiale, il tutto nel rispetto della Costituzione, della legge e degli atti generali della Città di Dignano.

Riconoscendo e rispettando le proprie radici e il proprio patrimonio storico e culturale, la Città di Dignano garantisce alla minoranza autoctona italiana l'uso della sua lingua e della sua scrittura nei negozi pubblici della sfera d'autogoverno della Città di Dignano.

La Città di Dignano, conformemente alle proprie possibilità, garantisce e sostiene l'educazione e l'attività culturale agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana e l'operato delle minoranze nazionali.

2. Forme di riconoscimento pubblico

Articolo 9

Con l'obiettivo di esprimere un riconoscimento a conseguimenti e a contributi particolarmente significativi per lo sviluppo e la reputazione della Città di Dignano, soprattutto per successi registrati nei campi economico, agricolo, scientifico, culturale, sanitario e previdenziale, educativo e istruttivo, sportivo e di cultura tecnica, di tutela ambientale e di altre attività pubbliche, la Città di Dignano assegna attestati di riconoscimento pubblico.

I suddetti attestati possono venir assegnati anche a cittadini stranieri, a città amiche, ad associazioni ed organizzazioni internazionali, di altri paesi o a loro organismi.

Articolo 10

Di regola, gli attestati pubblici di riconoscimento della Città di Dignano vengono assegnati in sede di sessione solenne del Consiglio cittadino in occasione della Giornata della Città di Dignano.

Articolo 11

Le forme di riconoscimento pubblico della Città di Dignano sono le seguenti:

1. Premio Città di Dignano,
2. Bandiera cerimoniale della Città di Dignano
3. Attestato di cittadinanza onoraria della Città di Dignano
4. Attestato solenne della Città di Dignano.

Articolo 12

Il Consiglio cittadino regola i criteri, la procedura e le modalità di consegna degli attestati di riconoscimento pubblico della Città di Dignano mediante delibera.

3. Collaborazione dell'autogoverno locale

Articolo 13

La Città di Dignano collabora con i comuni e con le città del territorio della Regione Istriana e con la Regione stessa, allo scopo di realizzare interessi comuni rivolti al miglioramento dello sviluppo economico e sociale.

La Città di Dignano collabora con altre città, comuni e regioni della Repubblica di Croazia per questioni d'interesse comune.

Articolo 14

La Città di Dignano può, ai sensi di una delibera del Consiglio cittadino, intraprendere ed avere rapporti di collaborazione e di amicizia con unità d'autogoverno locale corrispondenti di altri stati ed entrare a far parte di associazioni, anche internazionali, di unità d'autogoverno locale, conformemente alla legge e a trattati internazionali.

Articolo 15

Allo scopo di promuovere interessi comuni e di sviluppare rapporti di collaborazione tra città della Repubblica di Croazia, la Città di Dignano può costituire un'associazione con altre città.

Articolo 16

La Città di Dignano può, ai sensi di una delibera emanata dal Consiglio cittadino, accedere all'associazione nazionale delle città, rispettivamente delle unità d'autogoverno locale e ad altre associazioni di unità d'autogoverno locale della Repubblica di Croazia.

II MINORANZE NAZIONALI

1. Tutela delle peculiarità etniche e culturali autoctone della minoranza nazionale italiana

Articolo 17

Agli appartenenti della minoranza nazionale italiana che vivono nel comprensorio della Città di Dignano, vengono garantiti la libertà d'uso paritetico della loro lingua e della loro scrittura, lo sviluppo della loro cultura, il diritto alla tutela dell'identità nazionale e culturale, il diritto ad esporre i loro simboli nazionali (la bandiera) e gli altri diritti prescritti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e da altre disposizioni.

Sul territorio della Città di Dignano vengono usate ufficialmente la lingua croata e la lingua italiana.

In occasione di feste nazionali e di altre celebrazioni, come pure in tutte le occasioni solenni per le quali viene esposta la bandiera della Città di Dignano, accanto a quella della Repubblica di Croazia viene esposta pure la bandiera della comunità nazionale italiana, di dimensioni identiche a quella nazionale.

Articolo 18

Nel comprensorio della Città di Dignano tutte le insegne pubbliche e i comunicati affissi alle bacheche degli organi dell'amministrazione statale di primo grado, degli organi giudiziari di primo grado, di quelli dell'amministrazione e dell'autogoverno locale, delle società commerciali e delle istituzioni di cui la Città di Dignano è fondatore, vanno esposti in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 19

Nelle scuole con lingua d'insegnamento croata si studia la lingua italiana, quale lingua dell'ambiente sociale, allo stesso modo in cui nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana si studia il croato.

Sul territorio della Città di Dignano viene promosso lo studio della lingua italiana anche nelle rimanenti istituzioni educativo-istruttive.

Articolo 20

Nel comprensorio della Città di Dignano si possono fondare istituzioni prescolastiche con programmi d'insegnamento nelle lingue ufficiali.

Articolo 21

La Città di Dignano riconosce la Comunità degli Italiani quale rappresentante ufficiale di tutti gli appartenenti alla minoranza italiana della Città di Dignano.

Agli appartenenti della minoranza nazionale italiana viene garantita la rappresentanza nel Consiglio cittadino, con almeno quattro membri.

Articolo 22

I matrimoni vengono celebrati nella lingua o nelle lingue usate ufficialmente sul territorio della Città di Dignano, come concordato dalle persone che intendono unirsi in matrimonio.

Articolo 23

Quando gli organi d'autogoverno locale e territoriale (regionale), dell'amministrazione statale e del potere giudiziario deliberano in materia di diritti, doveri e interessi degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana, il procedimento va svolto in lingua italiana e le delibere e i rimanenti atti pubblici vanno emessi nelle lingue ufficialmente in uso.

Gli organi di cui al comma precedente, nei loro rapporti con la cittadinanza hanno l'obbligo di usare moduli bilingui.

Alle riunioni del Consiglio cittadino, degli organi di lavoro dello stesso, della Giunta, in sede di celebrazioni e di manifestazioni ufficiali e a tutte le riunioni e le adunanze di cittadini, trova espressione la completa parità delle lingue croata e italiana.

Articolo 24

Nel proprio operato gli organi dell'amministrazione statale di primo grado, quelli d'autogoverno locale e territoriale (regionale), gli organi giudiziari di primo grado, le organizzazioni politiche, le imprese e le istituzioni pubbliche e altre organizzazioni di particolare interesse sociale usano timbri, stampi e marchi in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 25

Negli organi dell'amministrazione statale di primo grado, dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), negli organi giudiziari di primo grado, nelle società e istituzioni commerciali fondate dalla Città di Dignano, che nel proprio operato hanno rapporti diretti con il pubblico, devono venir stabiliti e coperti posti di lavoro per i quali è d'obbligo la conoscenza delle lingue croata e italiana.

Articolo 26

Nel comprensorio della Città di Dignano i segnali stradali e altre forme di segnaletica scritta, i nomi delle vie e delle piazze e quelli di luoghi e di aree geografiche, vanno scritti in croato e in italiano, con caratteri di dimensioni identiche.

Articolo 27

Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana e le loro organizzazioni e associazioni possono collaborare con istituzioni e organizzazioni della nazione madre, allo scopo di curare la cultura, la lingua e le tradizioni nazionali.

Articolo 28

Conformemente alle proprie possibilità, la Città di Dignano partecipa nel finanziamento delle attività della minoranza nazionale italiana.

Articolo 29

L'attuazione delle disposizioni fissate al punto 1, capitolo II del presente Statuto viene garantita mediante il diritto proprio dei membri del Consiglio cittadino che rappresentano la minoranza nazionale italiana nel Consiglio stesso, al consenso in sede di deliberazione consigliare quando la deliberazione in questione tocca i diritti e gli interessi d'autoctonia, di peculiarità etnica e culturale degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

2. Tutela delle peculiarità etniche e culturali degli appartenenti alla comunità nazionale montenegrina

Articolo 30

Agli appartenenti alla comunità nazionale montenegrina che vivono sul territorio dell'abitato di Peroi, vengono garantiti il diritto di tutela della loro identità, nel senso di peculiarità etniche e culturali, come pure il godimento di altri diritti prescritti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e da altri atti.

Articolo 31

Ai membri della comunità nazionale montenegrina viene garantita la rappresentanza negli organi dell'amministrazione locale, il tutto conformemente alla legge.

3. Consigli e membri delle minoranze nazionali

Articolo 32

Allo scopo di sviluppare, preservare e tutelare le minoranze nazionali, gli appartenenti alle stesse eleggono i propri rappresentanti e i membri dei Consigli delle minoranze nazionali, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 33

La Città di Dignano assicura i mezzi per l'attività dei Consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, conformemente alle sue possibilità.

Articolo 34

Nel procedimento di emanazione di regolamenti e di altri atti, gli organi di lavoro del Consiglio cittadino si consultano regolarmente in materia di quelle questioni che riguardano la posizione dei membri e dei rappresentanti delle minoranze nazionali.

La Città di Dignano stimola il Consiglio delle minoranze nazionali e i loro rappresentanti a partecipare attivamente nelle proposte di misure finalizzate allo sviluppo della posizione delle minoranze.

Articolo 35

Nella redazione di proposte di atti generali, la Giunta della Città di Dignano ha l'obbligo di richiedere al Consiglio delle minoranze nazionali e ai rappresentanti di quest'ultime, presenti nella Città di Dignano, di esprimere pareri e proposte in materia di disposizioni concernenti i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.

IV COMPETENZE DELLA SFERA D'AUTOGOVERNO

Articolo 36

La Città di Dignano delibera autonomamente in materia di questioni che rientrano nella sua sfera d'autogoverno e sottostà solamente alla verifica della costituzionalità e della legalità da parte degli organi statali preposti.

Articolo 37

Nella sua sfera di competenze d'autogoverno, la Città di Dignano svolge attività d'importanza locale, con le quali vengono soddisfatte direttamente le esigenze della cittadinanza e in particolar modo quelle attività che riguardano quanto qui di seguito specificato:

- cura e assetto degli abitati e sfera abitazionale,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- rilascio dei permessi edili e d'ubicazione e di altri atti legati all'edilizia,
- economia comunale,
- tutela dell'infanzia,
- previdenza sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione e istruzione elementare,
- cultura, cultura fisica e sport,
- tutela del consumatore,
- tutela e sviluppo dell'ambiente naturale,
- protezione antincendio e protezione civile,
- traffico locale
- e altre azioni ai sensi delle leggi e delle disposizioni in materia.

Allo scopo di attuare efficacemente singole attività della sfera d'autogoverno, alcune delle attività di cui al comma 1 del presente articolo possono venir trasferite alla Regione Istriana o ai comitati locali presenti sul territorio della Città di Dignano, mediante delibera del Consiglio cittadino.

Con la delibera di cui al comma 2 del presente articolo vengono stabilite le modalità e le condizioni d'attuazione di singole attività, la loro verifica e l'assicurazione dei mezzi necessari per attuare le attività demandate.

Articolo 38

L'attuazione di singole attività di cui all'art. 37 del presente Statuto, può venir organizzata dalla Città di Dignano di comune accordo con altri comuni e città.

L'accordo concernente l'organizzazione comune di attività di cui al comma 1 del presente articolo viene stipulato in base a delibera emanata dal Consiglio cittadino.

Articolo 39

La Città di Dignano, nell'ambito delle attività, dei diritti e degli obblighi che attua e garantisce nella sua sfera d'autogoverno:

- intraprende azioni rivolte al rafforzamento e all'incitamento dello sviluppo economico e delle attività imprenditoriali nella Città di Dignano,

- promuove lo sviluppo sociale ed economico allo scopo di valorizzare le peculiarità locali e di rispettare le possibilità naturali e spaziali e migliora lo standard di vita e quello della sfera economica,
- garantisce le condizioni utili alla circolazione motorizzata e lo sviluppo dell'infrastruttura di traffico,
- dispone, gestisce e sfrutta il patrimonio di proprietà della Città di Dignano,
- assicura i mezzi per soddisfare le esigenze pubbliche della cittadinanza e cura i fabbisogni e gli interessi degli abitanti nelle sfere dell'educazione e dell'istruzione prescolare, in quelle scolastica, culturale, della cultura fisica e dello sport,
- stimola l'applicazione di misure efficaci per tutelare lo standard di vita e il sostentamento delle persone socialmente meno abbienti e si occupa pure di attività di previdenza sociale,
- garantisce le condizioni utili alla definizione della politica di gestione del territorio,
- garantisce le condizioni necessarie per lo sviluppo e la tutela dell'ambiente naturale,
- garantisce le condizioni rivolte alla tutela dei consumatori,
- garantisce le condizioni per la tutela antincendio e la protezione civile,
- garantisce le condizioni utili allo sviluppo sostenibile delle attività comunali,
- garantisce le condizioni necessarie per l'assetto territoriale e la pianificazione urbanistica, cura, sviluppa e promuove le proprie peculiarità tradizionali,
- si prende cura dell'assetto degli abitati, della qualità della sfera abitazionale, degli impianti comunali, dello svolgimento di attività comunali e di altri servizi e dell'infrastruttura comunale,
- promuove la tutela del patrimonio naturale e dell'eredità storica, culturale e architettonica,
- costituisce persone giuridiche allo scopo di concretizzare gli interessi e le esigenze economici, sociali, comunali e sociali in senso lato della cittadinanza; partecipa, nei limiti prescritti, alle attività delle associazioni di cittadini, offrendo il suo sostegno,
- svolge attività di ordine pubblico allo scopo di tutelare l'ordine comunale,
- fissa le aliquote e incassa gli introiti che spettano alla Città di Dignano, elabora e attua il bilancio cittadino,
- svolge anche altre attività che interessano direttamente lo sviluppo economico, sociale, culturale e di previdenza sociale della Città di Dignano.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite nei dettagli nell'ambito dei poteri operativi degli organi della Città di Dignano, mediante delibere e altri atti del Consiglio e della Giunta cittadini.

V PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA CITTADINANZA ALLE DELIBERAZIONI ED ESPRESSIONE DI OPINIONI DEI CITTADINI

Articolo 40

I cittadini possono partecipare direttamente alle deliberazioni sulle attività locali mediante referendum e comizi locali ed esprimendo proposte, obiezioni e lagnanze, conformemente alla legge e al presente Statuto.

Articolo 41

Un referendum può venir indetto allo scopo di deliberare in materia di proposte di modifica dello Statuto della Città di Dignano, di proposte di atti generali o di altre questioni che rientrano

nella sfera di competenza del Consiglio cittadino, come pure di altre questioni definite dalla legge.

Si può indire un referendum per il territorio della Città di Dignano, per quello di un comitato locale o di più comitati locali, dipendentemente dalla questione che è oggetto del referendum.

Ai sensi delle disposizioni di legge e del presente Statuto, il referendum viene indetto dal Consiglio cittadino.

La delibera sul referendum viene emanata dal Consiglio cittadino mediante maggioranza di voti di tutti i consiglieri.

Articolo 42

La proposta di bando di un referendum può venir espressa da un terzo dei membri del Consiglio cittadino, della Giunta cittadina, dalla metà dei comitati locali presenti nel comprensorio della Città di Dignano o dal 20% degli elettori iscritti negli elenchi elettorali della Città di Dignano.

Il Consiglio cittadino ha l'obbligo di discutere di ogni proposta di referendum e nel caso in cui la proposta non venga approvata, ha l'obbligo di comunicare i motivi del rifiuto ai proponenti.

Articolo 43

La delibera sul bando di un referendum riporta:

- Il territorio per il quale viene indetto il referendum,
- il nome dell'atto di cui si decide con il referendum, rispettivamente l'indicazione della/e questione/i sulla quale, ovvero sulle quali, gli elettori sono invitati a decidere, la motivazione dell'atto o della/e questione/i sulla quale, rispettivamente sulle quali, viene indetto il referendum,
- la questione o le questioni referendarie, rispettivamente una o più proposte sulle quali gli elettori vengono invitati a decidere,
- la data del referendum.

Dalla data di pubblicazione della delibera con la quale viene indetto il referendum e fino al giorno di svolgimento del referendum non deve trascorrere un periodo inferiore ai venti giorni nè superiore ai quaranta giorni.

Hanno diritto di votare al referendum i cittadini residenti sul territorio della Città di Dignano per il quale viene bandito il referendum, che sono iscritti negli elenchi elettorali.

Articolo 44

La decisione a risultato del referendum è vincolante per il Consiglio cittadino.

Il Consiglio cittadino non può emanare un atto legale o una delibera che per contenuto risulti contrario alla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, prima che scada il termine di un anno dalla data del referendum.

Una proposta non accettata al referendum può venir presentata ad un nuovo referendum entro il termine previsto dalla legge.

Articolo 45

Se necessario, si può organizzare un incontro tra i cittadini e la Giunta cittadina per mezzo dei comitati locali.

La riunione viene indetta dal sindaco della Città di Dignano.

Articolo 46

Il Consiglio cittadino può richiedere il parere delle assemblee locali di cittadini oppure dei comitati locali, in relazione a tutte le questioni che rientrano nella sfera d'autogoverno della Città.

Un'assemblea locale di cittadini può venir indetta anche per una parte di comprensorio appartenente ad un comitato locale che costituisce un insieme a sé stante, distinto dalle altre parti dell'abitato.

La proposta di richiesta di un parere di cui al comma 1 del presente articolo può venir espressa da un terzo dei membri del Consiglio cittadino e dalla Giunta cittadina.

Il Consiglio cittadino ha l'obbligo di considerare la proposta di cui al comma 3 del presente articolo e nel caso in cui non l'approvi, deve comunicare al proponente i motivi della mancata approvazione.

Articolo 47

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di inoltrare istanze e lagnanze agli organi della Città di Dignano sull'attività di quest'ultimi, dei loro organi amministrativi e sul rapporto scorretto dei dipendenti di tali organi con i cittadini che si rivolgono a loro per acquisire i propri diritti e interessi e per esprimere proposte.

Coloro che inoltrano istanze o lagnanze hanno il diritto di ricevere una risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna delle stesse.

Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo di porre a disposizione tutti i mezzi tecnici e di altra natura necessari per inoltrare istanze e lagnanze, in luogo ben visibile presso la propria sede ufficiale e di permettere anche l'espressione orale di tali istanze e lagnanze.

Articolo 48

I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio cittadino l'emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione di sua competenza.

Il Consiglio cittadino deve discutere in materia di proposta di cui al comma 1 del presente articolo nel caso in cui questa porti le firme di sostegno di almeno il 10% degli elettori iscritti negli elenchi elettorali della Città di Dignano.

Ogni elenco con le firme degli elettori deve contenere il testo integro dell'iniziativa civica. Non sono valide quelle firme degli elettori che non permettono di risalire con chiarezza agli elettori stessi in base al nome e al cognome, all'indirizzo e al numero di carta d'identità.

Il Consiglio cittadino ha l'obbligo di rispondere ai richiedenti entro il termine di novanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la proposta.

VI ORDINAMENTO, POTERI E MODALITÀ DI LAVORO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ DI DIGNANO

Articolo 49

Gli organi della Città di Dignano sono i seguenti:

1. Consiglio cittadino
2. Sindaco
3. Giunta cittadina.

Articolo 50

I poteri e gli obblighi derivanti dalla sfera d'autogoverno della Città di Dignano sono suddivisi tra l'organo di rappresentanza, il Consiglio cittadino, e gli organi esecutivi, il Sindaco e la Giunta cittadina.

Se la legge o altra disposizione non stabilisce con chiarezza quale sia l'organo competente per lo svolgimento di attività d'autogoverno di competenza della Città di Dignano, le attività relative all'ordinamento dei rapporti di natura legislativa sono di competenza del Consiglio cittadino, mentre le attività di natura esecutiva sono di competenza degli organi esecutivi.

Se per natura dell'attività non risulti possibile stabilire le competenze come descritto al comma 2 del presente articolo, la competenza spetta al Consiglio cittadino.

Se per natura dell'attività non sia possibile definire a quale organo spetti la competenza, come previsto al comma 2 del presente articolo, la competenza spetta al Consiglio cittadino.

Se si tratta di attività esecutive, per le quali non sia definito a quale organo esecutivo esse competano, la competenza è della Giunta cittadina o dell'organo da questa autorizzato.

1. Consiglio cittadino

Articolo 51

Il Consiglio cittadino è l'organo di rappresentanza degli abitanti della Città di Dignano e l'organo d'autogoverno locale che emana gli atti di competenza cittadina e che svolge altre attività conformemente alla Costituzione, alla legge e al presente Statuto.

Il Consiglio cittadino è il massimo organo d'autogoverno locale al quale gli organi del potere esecutivo della Città di Dignano rispondono direttamente e che supervisiona l'attività di questi ultimi.

Articolo 52

Nell'ambito della sfera d'autogoverno Il Consiglio cittadino:

1. emana lo Statuto della Città di Dignano,
2. emana le delibere e gli altri atti generali che vengono a regolare le questioni della sfera d'autogoverno della Città di Dignano,
3. emana il bilancio, la delibera sul finanziamento temporaneo, quella sull'attuazione del bilancio e il bilancio consuntivo annuale della Città di Dignano,
4. emana i documenti d'assetto territoriale della Città di Dignano,
5. vigila sull'intera gestione materiale e finanziaria della Città di Dignano,
6. definisce i programmi di sviluppo delle singole attività e dei fabbisogni pubblici importanti per la Città di Dignano,
7. emana le delibere sull'indebitamento e sulla concessione di garanzie della Città di Dignano,
8. emana il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino,
9. elegge e destituisce il presidente e i vicepresidenti del Consiglio cittadino,
10. elegge e destituisce il sindaco e i suoi vice, come pure i membri della Giunta cittadina,
11. delibera sulla fiducia o sulla sfiducia espressa al sindaco e ai suoi vice, a singoli membri della Giunta cittadina e all'intera Giunta cittadina,
12. costituisce gli organi di lavoro del Consiglio cittadino ed elegge e destituisce il presidente e i membri degli stessi organi,
13. nomina, elegge, destituisce ed esonera dalla carica i soggetti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni e dal presente Statuto,

14. costituisce e scioglie gli organi amministrativi della Città di Dignano, ne regola l'ordinamento e le competenze,
15. emana la delibera sulle condizioni, le modalità e la procedura di gestione del patrimonio della Città di Dignano,
16. costituisce istituzioni pubbliche, società commerciali ed altre persone giuridiche preposte ad attività economiche, sociali, comunali e di altra natura, d'interesse per la Città di Dignano,
17. delibera sullo svolgimento comune di attività derivanti dalla sfera d'autogoverno, con altre unità d'autogoverno locale,
18. delibera sull'acquisizione e sulla cessione, sull'acquisto e sulla vendita di quote, rispettivamente di azioni di società commerciali se non viene diversamente stabilito dalla legge, dal presente Statuto, rispettivamente da delibera del Consiglio cittadino,
19. emana delibe sulle imposte, sugli indennizzi, sulle tasse e su altri introiti cittadini significativi per la Città di Dignano,
20. delibera sulla cessione e sull'acquisizione di diritti di costituzione, conformemente alla legge e al presente Statuto,
21. rilascia concessioni nei casi previsti dalla legge,
22. regola l'autogoverno locale, conformemente al presente Statuto,
23. emana delibere in collaborazione con altre unità d'autogoverno locale, rispettivamente d'autogoverno locale e territoriale (regionale), sull'accesso in associazioni nazionali o internazionali di unità locali di altri paesi, conformemente alla legge,
24. collabora con i Consigli delle minoranze nazionali e con i rappresentanti delle stesse,
25. assegna gli attestati di riconoscimento pubblico della Città di Dignano, se non viene stabilito diversamente dal presente Statuto,
26. bandisce referendum locali nel comprensorio della Città di Dignano,
27. emana singoli e vari atti della sfera delle competenze d'autogoverno, conformemente alla legge,
28. controlla l'operato della Giunta cittadina,
29. emana la delibera sulla costituzione della Consulta dei giovani della Città di Dignano, avvia la procedura elettorale ed elegge i membri della stessa Consulta, collaborando con quest'ultima nella sua funzione di organo di consulenza della Città di Dignano,
30. svolge anche altre attività stabilite dal presente Statuto, dalla legge e da altre disposizioni.

Articolo 53

Le modalità in cui opera il Consiglio cittadino vengono regolate mediante il Regolamento di lavoro del Consiglio stesso, ai sensi della legge e del presente Statuto.

Articolo 54

Il Consiglio cittadino ha tredici membri.

Nel caso in cui nel Consiglio cittadino non si raggiunga la rappresentanza delle minoranze nazionali come prescritto dalla legge e dal presente Statuto, il numero dei membri del Consiglio cittadino verrà incrementato fino a raggiungere la percentuale di rappresentanza prevista.

Articolo 55

Il Consiglio cittadino può riunirsi se alla riunione presenza la maggioranza dei suoi membri e delibera con maggioranza di voti dei membri presenti.

Con la maggioranza dei voti di tutti i suoi membri il Consiglio cittadino emana lo Statuto della Città di Dignano, il bilancio e il bilancio consuntivo annuale, la delibera sul referendum, la delibera sull'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio cittadino, del sindaco e dei suoi sostituti e dei membri della Giunta, la delibera sulla destituzione, ovvero sull'espressione della sfiducia agli stessi e il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino.

Con il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino si possono stabilire anche altre questioni sulle quali il Consiglio cittadino delibera con maggioranza di voti di tutti i suoi membri.

Articolo 56

Le riunioni del Consiglio cittadino sono pubbliche. La presenza di pubblico può venir negata sono in via eccezionale, nei casi previsti da leggi particolari e da un atto generale della Città di Dignano.

Alle riunioni del Consiglio cittadino si vota palesemente se lo stesso Consiglio non decide che, ai sensi del Regolamento di lavoro o di altro atto generale, una determinata questione vada votata con voto segreto.

Mediante il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino si regolerà la presenza assicurata al dibattito e la partecipazione all'attività e alle deliberazioni.

Articolo 57

Il Consiglio cittadino ha un presidente e due vicepresidenti che elegge tra le proprie file, con maggioranza di voti di tutti i suoi membri.

La proposta di elezione e di destituzione viene presentata dall'organo di lavoro competente e da almeno quattro membri dello stesso Consiglio, in forma scritta e sottoscritta con nome e cognome dei proponenti.

Il presidente del Consiglio cittadino o uno dei vice presidenti dello stesso organo vengono eletti tra le file degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

Articolo 58

Il presidente e i vice presidenti del Consiglio cittadino vengono eletti singolarmente con votazione segreta.

Alla carica di presidente e a quella di vicepresidenti vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio cittadino.

Se tra più candidati proposti nessuno ottiene la maggioranza dei voti, le votazioni vanno ripetute.

Nel caso in cui anche nelle votazioni ripetute nessun candidato ottenga la maggioranza, vanno ripetute le candidature.

Articolo 59

Il presidente del Consiglio cittadino:

1. rappresenta il Consiglio cittadino,
2. indice e presiede le riunioni del Consiglio cittadino, propone l'ordine del giorno e sottoscrive gli atti consiliari,
3. cura l'attuazione dei diritti e degli obblighi dei membri del Consiglio cittadino,
4. cura l'esecuzione delle delibere e degli altri atti del Consiglio cittadino,

5. coordina l'attività degli organi di lavoro del Consiglio cittadino,
6. collabora con il sindaco e con la Giunta cittadina,
7. collabora con i Consigli delle minoranze nazionali e con i rappresentanti di queste ultime,
8. cura il carattere pubblico dell'attività del Consiglio cittadino,
9. cura il rispetto del Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino,
10. svolge anche altre azioni stabilite dal Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino.

Nel caso in cui il presidente del Consiglio cittadino sia ostacolato oppure assente, lo sostituisce uno dei vicepresidenti, nelle modalità prescritte dal Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino.

Articolo 60

Il presidente del Consiglio cittadino convoca la riunione su necessità, ma al massimo entro il termine di novanta giorni.

Il presidente del Consiglio cittadino l'obbligo di convocare la riunione del Consiglio cittadino su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri dello stesso organo, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

Nel caso in cui il presidente del Consiglio non convochi la riunione entro il termine di cui al comma precedente, la stessa verrà convocata dal sindaco entro il termine di 15 giorni.

Una volta scaduti tutti i termini, la riunione può venir convocata, sempre su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio cittadino, dal dirigente dell'ufficio dell'amministrazione statale, preposto agli affari d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 61

Il presidente del Consiglio cittadino ha diritto ad un compenso per il lavoro nell'organo in questione e negli organi di lavoro del Consiglio stesso, conformemente a delibera del Consiglio cittadino.

I rimanenti diritti e obblighi del presidente e del vice presidente del Consiglio cittadino vengono stabiliti mediante il Regolamento di lavoro del Consiglio.

Articolo 62

Allo scopo di includere attivamente i giovani nella vita pubblica della Città di Dignano, il Consiglio cittadino costituisce la Consulta dei giovani, quale organo consultivo del Consiglio cittadino.

Con delibera particolare del Consiglio cittadino sulla costituzione della Consulta dei giovani della Città di Dignano vengono regolati il numero dei membri, le modalità e la procedura elettorali, le modalità d'influenza sull'attività del Consiglio cittadino nelle procedure di emanazione di delibere e di altri atti d'interesse diretto per i giovani o concernenti i giovani, le modalità di finanziamento delle attività e del programma, l'assicurazione di condizioni spaziali e di altra natura necessarie per l'attività, come pure le altre questioni concernenti l'attività della Consulta dei giovani.

Articolo 63

La carica di membro del Consiglio cittadino è di carattere onorifico.

Il mandato di membro del Consiglio cittadino è quadriennale.

Il mandato di membro del Consiglio cittadino non è vincolante e non è revocabile.

Con la costituzione del Consiglio cittadino, i suoi membri hanno tutti i diritti e i doveri prescritti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di lavoro del Consiglio stesso.

Il mandato di membro del Consiglio cittadino cessa prima della scadenza regolare del mandato quadriennale nel caso in cui insorga una delle condizioni di cui all'art. 7 della Legge sull'elezione dei membri degli organi di rappresentanza delle unità d'autogoverno locale e territoriale.

Articolo 64

All'atto dell'entrata in carica, il membro del Consiglio cittadino fa il giuramento il cui testo è definito dal Regolamento di lavoro del Consiglio stesso.

Articolo 65

I membri del Consiglio cittadino hanno diritto ad un compenso per la loro attività nel Consiglio e nei suoi organi di lavoro, conformemente a delibera del Consiglio cittadino.

Articolo 66

I membri del Consiglio cittadino hanno soprattutto il diritto e il dovere di:

1. partecipare alle riunioni del Consiglio cittadino e dei suoi organi di lavoro,
2. proporre al Consiglio cittadino l'emanazione di delibere e di altri atti e sottoporre ad analisi singole questioni che rientrano nella sfera di competenza dell'organo in questione,
3. presentare emendamenti a proposte di atti generali,
4. porre domande che rientrano nella sfera d'autogoverno della Città di Dignano al sindaco, alla Giunta cittadina e agli assessori degli organi amministrativi, in materia di loro operato o di svolgimento di attività di loro competenza,
5. esprimersi su tutte le questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio cittadino,
6. venir eletti negli organi di lavoro del Consiglio cittadino,
7. esigere ed ottenere dati dagli organi della Città di Dignano e dagli organi amministrativi cittadini e appoggiarsi ai loro servizi professionali e tecnico-amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività che competono ai membri del Consiglio cittadino.

I diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio cittadino e le modalità della loro attuazione vengono definiti con il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino.

Articolo 67

Un membro del Consiglio cittadino non può essere contemporaneamente membro della Giunta cittadina.

Articolo 68

Il Consiglio cittadino può costituire propri organi di lavoro fissi o temporanei.

Mediante delibera sulla costituzione di organi di lavoro vengono regolati il loro nome, la loro composizione, il numero di membri, le competenze e le modalità di lavoro.

2. Sindaco

Articolo 69

Il sindaco rappresenta la Città di Dignano ed è il portatore del potere esecutivo.

Il sindaco ha due sostituti.

Il sindaco o un vicesindaco viene eletto tra le file degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

I vicesindaci coadiuvano il sindaco nell'adempimento dei suoi obblighi e lo sostituiscono nel caso di impedimento o di sua assenza.

Articolo 70

Il sindaco e i suoi vice vengono eletti dal Consiglio cittadino dalle file dei propri membri, mediante maggioranza di voti di tutti i consiglieri, seguendo le modalità e la procedura previste per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio cittadino.

La funzione di sindaco è una carica professionale.

La carica di sindaco cessa prima della scadenza del mandato, il giorno in cui il Consiglio cittadino lo esonera dalla carica in risposta alle dimissioni inoltrate da lui stesso o per l'espressione della sfiducia, rispettivamente il giorno della nomina del fiduciario della Repubblica di Croazia, nel caso in cui siano insorte le circostanze previste dalla legge per la nomina di un fiduciario.

Articolo 71

Il sindaco, quale portatore del potere esecutivo:

1. ha il diritto di proporre al Consiglio cittadino l'emanazione di atti generali e di altra natura,
2. inoltra alla Giunta cittadina la bozza di bilancio ed è responsabile dell'attuazione del bilancio cittadino,
3. approva l'uso dei mezzi della riserva corrente fino all'importo definito mediante il bilancio cittadino,
4. assicura l'attuazione delle delibere e di altri atti del Consiglio cittadino e in tal senso impartisce le istruzioni e le direttive di lavoro agli organi amministrativi della Città di Dignano,
5. stipula contratti ed altri negozi giuridici conformemente alla legge e ad altre disposizioni,
6. rilascia procure per la rappresentanza della Città di Dignano,
7. acquisisce obblighi fino all'importo stabilito nel bilancio cittadino,
8. delibera su questioni della sfera dei rapporti di lavoro, ai sensi della legge,
9. vigila sulla legalità dell'operato degli organi amministrativi della Città di Dignano ed intraprende misure per garantire l'efficacia della loro attività,
10. cura l'uso corretto del patrimonio e dei mezzi nell'attività degli organi amministrativi cittadini,
11. svolge anche altre attività prescritte dalla legge, dal presente Statuto e da altre disposizioni in materia.

Articolo 72

Il sindaco ha il diritto di interrompere l'applicazione di un atto generale del Consiglio cittadino, se valuta che con tale atto venga violata la legge o altra disposizione e di richiedere al Consiglio cittadino di rimuovere i difetti riscontrati, entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il

Consiglio cittadino non esegui quanto richiesto, egli ha l'obbligo di comunicarlo al responsabile dell'ufficio dell'amministrazione statale presso la Regione Istriana, entro il termine di otto giorni.

Articolo 73

Il sindaco ha l'obbligo di consegnare gli atti generali emanati dal Consiglio cittadino al responsabile dell'Ufficio dell'amministrazione statale presso la Regione Istriana entro il termine di 15 giorni dalla data della loro emanazione.

Articolo 74

Il sindaco può affidare l'attuazione di determinate attività di sua competenza ai suoi sostituti. I vicesindaci hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni del sindaco nell'attuazione delle attività che sono state loro affidate.

Con l'affidamento di determinate attività ai suoi sostituti, il sindaco non cessa di esser responsabile della loro attuazione.

Tra i sostituti, il sindaco stabilisce il primo sostituto che lo sostituirà in caso di una sua assenza prolungata o in caso di impedimenti di altra natura nell'espletamento dei suoi doveri.

3. Giunta cittadina

Articolo 75

La Giunta cittadina è l'organo esecutivo della Città di Dignano.

La Giunta cittadina risponde dell'attuazione delle attività d'autogoverno locale al Consiglio cittadino.

Articolo 76

La Giunta cittadina ha cinque membri, compresi il presidente e due suoi sostituti.

Il sindaco è il presidente della Giunta cittadina.

Per posizione i vicesindaci sono i sostituti del presidente della Giunta cittadina.

I rimanenti membri della Giunta cittadina vengono eletti dal Consiglio cittadino, con maggioranza di voti di tutti i suoi membri, su proposta del sindaco, per il mandato di quattro anni.

Gli assessori possono venir eletti membri della Giunta cittadina.

Articolo 77

I membri della Giunta cittadina svolgono le propria mansione a titolo onorifico e non ricevono uno stipendio.

I membri della Giunta cittadina hanno diritto ad un compenso per la loro attività, conformemente a delibera del Consiglio cittadino.

Articolo 78

La Giunta cittadina, nell'ambito delle sue competenze:

1. redige le bozze di atti generali che vengono emanati dal Consiglio cittadino,
2. propone al Consiglio cittadino l'emanazione di atti generali e di misure,

3. esprime la propria opinione sulle proposte inoltrate al Consiglio cittadino da altri proponenti autorizzati,
4. propone al Consiglio cittadino l'emanazione del bilancio e del bilancio consuntivo annuale,
5. esegue o garantisce l'esecuzione degli atti generali del Consiglio cittadino,
6. emana gli atti di sua competenza prescritti dalla legge, dal presente Statuto e da altre disposizioni,
7. indirizza l'operato degli organi amministrativi della Città di Dignano, nell'attuazione di attività della loro sfera d'autogoverno e vigila sul loro operato,
8. gestisce e dispone degli immobili e dei beni mobili di proprietà della Città di Dignano,
9. gestisce e dispone degli introiti e delle spese della Città di Dignano, ai sensi della legge, del presente Statuto e degli atti generali della Città di Dignano,
10. attua le elezioni e le nomine, le destituzioni e gli esoneri degli assessori degli organi amministrativi della Città di Dignano e di altri soggetti, conformemente alla legge, al presente Statuto e alle delibere cittadine,
11. bandisce le elezioni dei membri dei consigli dei comitati locali e garantisce lo svolgimento delle attività amministrative e di altra natura dei comitati locali, nonché vigila sulla legalità dell'operato degli organi dei comitati locali,
12. collabora con i Consigli e con i rappresentanti delle minoranze nazionali e
13. svolge anche altre attività stabilite dalla legge, dal presente Statuto, dalle delibere del Consiglio cittadino e da altre disposizioni.

Articolo 79

Il sindaco presiede le riunioni della Giunta cittadina, gestisce l'attività della Giunta e sottoscrive gli atti emanati dalla stessa.

Articolo 80

La Giunta cittadina ha il diritto e il dovere di esprimere il proprio parere su tutte le proposte di atti all'ordine del giorno del Consiglio cittadino, la cui esecuzione rientra tra le sue competenze.

La Giunta cittadina ha il diritto di esprimersi in materia di qualsiasi altra proposta di atto all'ordine del giorno del Consiglio cittadino.

Articolo 81

La Giunta cittadina emana delibere con maggioranza di voti, se alla riunione è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le delibere con le quali viene a disporre dei beni mobili e immobili di proprietà della Città di Dignano, come pure delle sue entrate ed uscite, vengono emanate dalla Giunta cittadina con maggioranza dei voti di tutti i suoi membri.

I membri della Giunta cittadina vengono esonerati dalle deliberazioni in materia di disposizione, uso e gestione del patrimonio della Città di Dignano e di uso dei mezzi della stessa, se sussiste un interesse personale o strettamente familiare per le stesse questioni.

La Giunta cittadina regolerà mediante Regolamento di lavoro il suo ordinamento, le modalità di lavoro e di deliberazione ed altre questioni importanti per il suo operato.

Articolo 82

Il sindaco, quale presidente della Giunta cittadina, i suoi vice e i membri della Giunta stessa sono responsabili delle delibere emanate dalla Giunta cittadina.

I rapporti tra Consiglio cittadino e Giunta cittadina vengono definiti mediante il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino.

Articolo 83

Il Consiglio cittadino può esprimere completa sfiducia al sindaco, ad un singolo membro della Giunta o all'intera Giunta cittadina e destituirlo dalla carica prima della scadenza del mandato per il quale è stato eletto.

La proposta di sfiducia può venir inoltrata da almeno un terzo dei membri del Consiglio cittadino.

Sulla proposta di espressione della sfiducia non si può dibattere e votare prima della scadenza del termine di sette giorni dalla data in cui è stata inoltrata.

Il dibattimento e il voto sulla proposta di sfiducia vanno attuati al massimo entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta al presidente del Consiglio cittadino.

Il sindaco può richiedere di votare la fiducia alla Giunta cittadina.

Articolo 84

La delibera sulla sfiducia viene approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza di tutti i membri del Consiglio cittadino.

Articolo 85

Una volta che il Consiglio cittadino vota la sfiducia al sindaco o alla Giunta cittadina nel suo insieme, esso deve eleggere il nuovo sindaco entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha espresso la sfiducia.

Se mediante delibera sull'espressione della sfiducia al sindaco e all'intera Giunta cittadina non sia stato stabilito il giorno di destituzione e d'interruzione della carica, si ritiene che il sindaco e la Giunta cittadina oggetto del voto di sfiducia siano stati destituiti e di conseguenza la loro funzione cessa con l'elezione del nuovo sindaco.

Mediante delibera sull'espressione della sfiducia al sindaco o ad un membro della Giunta cittadina che è stato eletto dalle file dei consiglieri, non cessa la sua funzione di membro del Consiglio cittadino.

Nel caso in cui sia stata votata la sfiducia ad un singolo membro della Giunta cittadina, il Consiglio cittadino emana la delibera sulla data a decorrere dalla quale lo stesso viene destituito dalla sua carica.

Nel caso in cui il Consiglio cittadino non voti la sfiducia, i membri del Consiglio cittadino che hanno inoltrato la proposta non possono ripresentarla prima di sei mesi dalla data in cui la stessa è stata respinta.

Articolo 86

Il sindaco, i vicesindaci e gli altri membri della Giunta cittadina possono presentare le loro dimissioni dalla carica che ricoprono.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, la carica di sindaco, di vicesindaco ovvero di membro della Giunta cittadina cessa a decorrere dalla data in cui il Consiglio cittadino li destituisce dalla carica in risposta alle dimissioni inoltrate.

VII ORGANI AMMINISTRATIVI E UFFICI PUBBLICI DELLA CITTÀ DI DIGNANO

Articolo 87

Per l'attuazione delle attività della sfera d'autogoverno della Città di Dignano, come pure di quelle amministrativo-statali trasferite alla Città di Dignano, vengono istituiti organi amministrativi cittadini.

Gli organi amministrativi vengono costituiti e sciolti mediante delibera del Consiglio cittadino che regola il loro ordinamento, le competenze e altre questioni significative per la loro attività.

Agli organi amministrativi può venir dato l'ordinamento di assessorati e di uffici.

Articolo 88

Gli organi amministrativi, nell'ambito dei diritti e dei doveri della Città di Dignano, redigono le bozze di delibere e di altri atti generali, applicano direttamente le disposizioni, gli atti generali e singoli atti del Consiglio cittadino, del sindaco e della Giunta cittadina, seguono lo stato presente nei settori amministrativi per i quali sono stati costituiti, risolvono questioni amministrative, vigilano sull'attuazione degli atti generali del Consiglio cittadino, intraprendono misure che competono loro in base ad atti generali del Consiglio cittadino, rispondono dello stato del settore per il quale sono stati istituiti e svolgono anche altre attività di loro competenza.

Gli organi amministrativi con il loro operato hanno l'obbligo di render possibile la realizzazione dei diritti e dei fabbisogni dei cittadini e di altre persone giuridiche, conformemente alla legge e al presente Statuto.

Articolo 89

Sono gli assessori che dirigono gli organi amministrativi e questi vengono nominati dalla Giunta cittadina in base a concorso pubblico.

La Giunta cittadina può destituire gli assessori di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 90

Gli assessori rispondono al sindaco e alla Giunta cittadina dell'operato dell'organo amministrativo di cui sono a capo.

Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, gli assessori degli organi amministrativi devono attenersi alle istruzioni di lavoro dettate dal sindaco e dalla Giunta cittadina.

Articolo 91

Nell'ambito della sfera d'autogoverno, la Città di Dignano garantisce l'espletamento delle attività pubbliche che rispondono alle esigenze quotidiane della cittadinanza nella sfera delle attività comunali, economiche e sociali e di altro tipo, conformemente alla legge.

Articolo 92

La Città di Dignano garantisce lo svolgimento delle attività comunali, economiche e sociali mediante la costituzione di società commerciali, istituzioni pubbliche e municipalizzate proprie.

Nello svolgimento delle attività comunali, economiche, sociali e di altro tipo le persone giuridiche e fisiche hanno l'obbligo di applicare le misure di tutela e di conservazione ambientale.

VIII AUTOGOVERNO DI QUARTIERE

Articolo 93

Sul territorio della Città di Dignano vengono costituiti dei comitati locali quale forma di partecipazione diretta della cittadinanza nella deliberazione sulle attività locali che influiscono direttamente e quotidianamente sulla vita e sul lavoro dei cittadini.

Nell'attuazione dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, i comitati locali hanno l'obbligo di far interamente proprio l'interesse della Città di Dignano.

Articolo 94

Il comitato locale viene costituito per singolo abitato, per più abitati minori collegati tra di loro o per una parte di un abitato maggiore, rispettivamente di una città, che in rapporto alle altre parti costituisce un insieme distinto e delimitato.

Articolo 95

Sul territorio della Città di Dignano i comitati locali sono i seguenti:

- Comitato locale di Dignano,
- Comitato locale di Gallesano,
- Comitato locale di Peroi,
- Comitato locale di Barbariga – Mandriol.

I territori dei comitati locali vengono fissati mediante delibera in materia, emanata dal Consiglio cittadino.

Articolo 96

L'iniziativa e la proposta di costituzione di un nuovo comitato locale che rispetto agli altri comitati locali costituisce un insieme a sé stante e ben delineato, possono venir inoltrate dal Consiglio cittadino, dalla Giunta cittadina, dal Consiglio del comitato locale, da almeno il 20% degli abitanti di un comitato locale, da organizzazioni e associazioni di cittadini del territorio in oggetto.

La proposta riporta i seguenti dati:

- il proponente ovvero colui che ha avviato l'iniziativa,
- il territorio ed i confini del comitato locale,
- la sede del comitato locale,
- il nome proposto per il comitato locale.

In base al parere della Giunta cittadina sul carattere giustificato e utile della costituzione di un nuovo comitato locale e sulla conformità dell'iniziativa e della proposta di costituzione dello stesso con le disposizioni di legge e del presente Statuto, il Consiglio cittadino delibera in materia di costituzione di un nuovo comitato locale.

Nel caso in cui si tratti di un'iniziativa e di una proposta di distacco di una parte di comitato locale oppure di unione di comitati locali esistenti, prima di deliberare il Consiglio cittadino chiede il parere al Consiglio del comitato locale interessato dal cambiamento.

Il Consiglio del comitato locale, rispettivamente i consigli dei comitati locali ha/hanno l'obbligo di inoltrare il parere di cui al comma precedente del presente articolo al Consiglio cittadino, entro il termine di un mese dalla data in cui ha/hanno ricevuto la richiesta.

Le elezioni dei membri del consiglio del neocostituito comitato locale vengono bandite dalla Giunta cittadina, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione della delibera sulla costituzione.

Articolo 97

Gli organi del comitato locale sono il consiglio e il presidente del Consiglio del comitato locale.

I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini aventi diritto al voto appartenenti al territorio dello stesso comitato.

I membri del consiglio vengono eletti direttamente mediante votazione segreta, e nella procedura elettorale vanno applicate debitamente le disposizioni della legge che regolano l'elezione dei membri del Consiglio cittadino.

Il numero di membri del Consiglio del comitato locale viene stabilito in base al numero di abitanti del comitato locale, in modo tale che il suo consiglio abbia:

- 5 membri in un comitato locale che conta fino a 1.000 abitanti,
- 7 membri in un comitato locale che conta fino a 3.000 abitanti,
- 9 membri in un comitato locale che conta più di 3.000 abitanti.

Il mandato dei membri del Consiglio del comitato locale è quadriennale.

La rappresentanza dei membri delle minoranze nazionali verrà regolata mediante delibera in materia.

Articolo 98

Il Consiglio del comitato locale:

1. emana il programma e il rapporto di lavoro del comitato locale,
2. emana il piano finanziario e il bilancio consuntivo annuale,
3. emana il piano delle piccole azioni comunali e stabilisce le priorità d'attuazione delle stesse,
4. emana il regolamento di lavoro, conformemente al presente Statuto,
5. emana le regole del comitato locale,
6. elegge e destituisce il presidente e il vicepresidente del Consiglio,
7. costituisce organi di lavoro del consiglio ed elegge e destituisce i loro membri,
8. indice comizi locali di cittadini,
9. delibera in materia di uso dei mezzi del bilancio cittadino finalizzati al comitato locale,
10. collabora con altri consigli di comitati locali del territorio della Città di Dignano,
11. collabora con associazioni del suo territorio, in materia di questioni d'interesse per la cittadinanza dello stesso comitato locale,
12. propone la costituzione di comitati locali, rispettivamente esprime il proprio parere al Consiglio cittadino in materia di iniziative e proposte di costituzione di comitati locali sul proprio territorio,
13. svolge anche altre attività stabilite mediante disposizioni particolari, delibere ed altri atti generali del Consiglio cittadino.

Per piccole azioni comunali s'intendono la costruzione, l'assetto e la manutenzione di piccoli impianti d'infrastruttura comunale e di piccoli impianti pubblici che vengono a migliorare lo standard comunale della cittadinanza sul territorio del comitato locale e che non sono previsti da altri programmi (parti minori di reti locali d'allacciamento all'acquedotto, alla canalizzazione,

alla rete elettrica, superfici verdi, parchi e parchi gioco per l'infanzia, strade non classificate, marciapiedi e impianti pubblici).

Articolo 99

Il Consiglio del comitato locale ha la facoltà di inoltrare proposte, soprattutto per quanto qui di seguito specificato:

1. programma di sviluppo del suo territorio, conformemente ai piani della Città di Dignano,
2. soluzioni d'interesse per il proprio territorio nelle procedure di elaborazione e di emanazione di piani territoriali e di altri documenti di pianificazione territoriale,
3. sviluppo di infrastruttura comunale,
4. misure e azioni di tutela e di sviluppo dell'ambiente naturale e di incremento delle condizioni di vita,
5. misure che rendono più efficace l'attività dei servizi comunali,
6. nomi di vie, di viabili pubbliche, di parchi, di terreni sportivi e di altri impianti presenti sul suo territorio,
7. modifica del territorio del comitato locale.

Articolo 100

Il Consiglio del comitato locale può riunirsi se alla riunione è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera mediante maggioranza dei membri presenti.

Le regole del comitato locale, il regolamento di lavoro del suo consiglio, i piani sulle piccole azioni comunali, il piano finanziario, il bilancio annuale e la delibera sull'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio, vengono emanati dal Consiglio del comitato locale mediante maggioranza di voti di tutti i suoi membri.

Il Consiglio del comitato locale può definire nel regolamento di lavoro anche altre questioni sulle quali delibera con maggioranza di voti di tutti i membri del consiglio.

Le regole del comitato locale vengono emanate dal consiglio dello stesso in base ai fondamenti prescritti nel presente Statuto.

Articolo 101

Il Consiglio del comitato locale elegge dalle proprie file il presidente e il vicepresidente del consiglio, con maggioranza di tutti i membri, mediante votazione segreta, per il mandato di 4 anni, rispettando le disposizioni prescritte per il comitato locale.

Il Consiglio del comitato locale può votare la sfiducia al presidente e al vicepresidente del consiglio stesso, seguendo la procedura e le modalità prescritte dal regolamento del comitato locale.

Articolo 102

Il presidente del Consiglio del comitato locale:

1. rappresenta il comitato locale e il Consiglio del comitato locale,
2. indice le riunioni del Consiglio, propone l'ordine del giorno, presiede le riunioni del Consiglio e sottoscrive gli atti del Consiglio,
3. attua e garantisce l'attuazione delle delibere del Consiglio e ne comunica l'attuazione,
4. gestisce le assemblee locali di cittadini,
5. informa i cittadini sulle questioni importanti per il comitato locale e per l'attività del Consiglio del comitato locale,

6. collabora con il sindaco, con la Giunta cittadina e con il presidente del Consiglio cittadino,
7. cura il carattere pubblico dell'attività del comitato locale,
8. svolge anche altre attività affidategli dal consiglio.

Il presidente risponde del proprio operato al Consiglio del comitato locale, rispettivamente al sindaco per quelle attività che rientrano nella sfera d'autogoverno della Città di Dignano, affidate al Consiglio del comitato locale.

Articolo 103

I membri del Consiglio del comitato locale hanno in particolar modo il diritto e il dovere di:

1. partecipare alle riunioni del Consiglio del comitato locale,
2. proporre al Consiglio del comitato locale l'analisi di singole questioni di sua competenza,
3. discutere ed esprimersi in materia di tutte le questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio,
4. richiedere ed ottenere dati dagli organi della Città di Dignano e dagli organi amministrativi cittadini.

I membri del Consiglio del comitato locale hanno anche altri diritti e doveri stabiliti mediante regolamento di lavoro del Consiglio.

La funzione di membro del Consiglio del comitato locale è onorifica.

Articolo 104

Mediante delibera sull'elezione dei membri del Consiglio del comitato locale vengono stabilite le modalità d'elezione e altre questioni concernenti le elezioni stesse.

Articolo 105

I mezzi finanziari per le attività affidate ai comitati locali vengono assicurati nel bilancio della Città di Dignano.

Le modalità di finanziamento dei comitati locali vengono stabilite dal Consiglio cittadino.

Articolo 106

Le attività amministrative e di altra natura, necessarie ai comitati locali, i vani in cui operare e le altre condizioni di lavoro necessarie per l'attività vengono assicurate dalla Giunta cittadina.

Articolo 107

Il presidente del Consiglio del comitato locale ha l'obbligo di inoltrare al sindaco gli atti emanati dal Consiglio stesso entro 8 giorni dalla data della loro emanazione.

È la Giunta cittadina che vigila sulla legalità operativa degli organi del comitato locale.

La Giunta cittadina può sciogliere il Consiglio del comitato locale se questo viola spesso lo Statuto o il regolamento del comitato locale o in caso di mancata esecuzione dei compiti affidatigli.

Articolo 108

Il Consiglio del comitato locale, allo scopo di discutere sulle esigenze e sugli interessi dei cittadini e per inoltrare proposte di soluzione di questioni significative a livello locale, può indire le assemblee di cittadini.

L'assemblea di cui al comma precedente del presente articolo può venir indetta anche per una parte del territorio del comitato locale che costituisce un insieme a sé stante (parte di abitato, quartiere residenziale, ecc.).

L'assemblea di cittadini viene gestita dal presidente del Consiglio del comitato locale oppure da un membro dello stesso, nominato dal consiglio.

L'assemblea di cittadini emana delibere valide con maggioranza dei voti dei cittadini presenti all'assemblea stessa.

VIII PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ DI DIGNANO

Articolo 109

Tutti i beni mobili ed immobili e i diritti patrimoniali appartenenti alla Città di Dignano, costituiscono il patrimonio della stessa Città di Dignano.

Articolo 110

Ai sensi delle legge, di altre disposizioni e dell'atto generale del Consiglio cittadino sulle condizioni, le modalità e la procedura di gestione degli immobili di proprietà della Città di Dignano, la gestione e la disposizione del patrimonio sono di competenza della Giunta cittadina.

Articolo 111

La Città di Dignano ha introiti dei quali, nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, dispone liberamente.

Gli introiti della Città di Dignano devono essere conformi alle attività svolte dai suoi organi nel rispetto della legge.

Articolo 112

Gli introiti della Città di Dignano sono particolarmente i seguenti:

1. imposte, addizionali d'imposta, indennizzi, contributi e tasse cittadini,
2. introiti da beni di proprietà della Città di Dignano e da diritti patrimoniali,
3. introiti da società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città di Dignano, rispettivamente delle quali la Città di Dignano detiene delle quote o delle azioni,
4. introiti da compensi per concessioni date dal Consiglio cittadino,
5. introiti da vendita di beni mobili ed immobili di proprietà della Città di Dignano,
6. multe pecuniarie e profitto patrimoniale confiscato per contravvenzioni prescritte dal Consiglio cittadino conformemente alla legge,
7. quota spettante di imposte comuni con la Regione Istria e la Repubblica di Croazia,
8. mezzi di aiuti e dotazioni della Repubblica di Croazia, previsti nel bilancio statale,
9. altri introiti conformemente alla legge.

Articolo 113

Il Consiglio cittadino emana la delibera con la quale prescrive il tipo di imposta, l'altezza del tasso cittadino dell'addizionale, rispettivamente l'altezza dell'importo delle imposte proprie, l'esenzione dal pagamento delle imposte, le modalità di imposizione, il pagamento delle imposte, le violazioni fiscali e altre questioni procedurali, conformemente alla legge.

Articolo 114

La Città di Dignano ha il Bilancio.

Tutte le entrate e gli introiti di bilancio devono venir suddivisi nello stesso e riportati secondo le fonti da cui derivano.

Tutte le spese di bilancio devono risultare nel bilancio e devono esser bilanciate con gli introiti e le entrate.

Articolo 115

I mezzi realizzati dagli organi della Città di Dignano con attività proprie, vanno introdotti nel Bilancio.

I mezzi realizzati dagli utenti dei mezzi di bilancio mediante attività propria, e dei quali la Città di Dignano è il fondatore, sono introiti degli stessi utenti, fatta eccezione per i casi in cui venga diversamente stabilito mediante delibera del Consiglio cittadino.

Articolo 116

Il Consiglio cittadino emana il bilancio per l'anno fiscale successivo, su proposta della Giunta cittadina, prima dell'inizio dell'anno oggetto del bilancio emanato.

Unitamente al bilancio, il Consiglio cittadino emana la delibera sull'attuazione del bilancio su proposta della Giunta cittadina.

Nel caso in cui il bilancio non venga emanato entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, va emanata una delibera sul finanziamento temporaneo, per un termine massimo di tre mesi.

Nel caso in cui nemmeno alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo venga emanato il Bilancio, il sindaco effettuerà i pagamenti indispensabili a titolo di spese correnti, ai sensi della legge.

Articolo 117

La Città di Dignano può indebitarsi conformemente alla legge.

La Città di Dignano può bandire un prestito pubblico o emettere delle obbligazioni o altre carte valori, conformemente alla legge.

Articolo 118

La Città di Dignano può concedere garanzie ai fruitori di bilancio e alla persone giuridiche di sua proprietà, rispettivamente a quelle di cui detiene quote o azioni e può stipulare prestiti fino all'altezza dell'importo complessivo del bilancio, stabilito mediante legge particolare o delibera del Consiglio cittadino.

Articolo 119

Sull'attività materiale e finanziaria complessiva della Città di Dignano vigila il Consiglio cittadino.

Articolo 120

Il Consiglio cittadino, ai sensi dei diritti e dei poteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, emana lo Statuto, il Regolamento di lavoro, delibere e altri atti generali, il bilancio cittadino, il bilancio consuntivo annuale, dichiarazioni ed esprime le interpretazioni autentiche degli atti generali del Consiglio cittadino.

Nel risolvere singole questioni il Consiglio cittadino emana conclusioni, decreti ed altri singoli atti, ai sensi della legge.

Le modalità e la procedura di emanazione di atti di cui al presente articolo vengono definite mediante il Regolamento di lavoro del Consiglio cittadino.

Articolo 121

La Giunta cittadina, nelle attività di sua competenza, emana regolamenti, il regolamento di lavoro, raccomandazioni, decreti, conclusioni, ordini, istruzioni e atti generali quando ne è autorizzata dalla legge o da un atto generale del Consiglio cittadino.

Articolo 122

Gli organi di lavoro del Consiglio e della Giunta cittadini emanano, di regola, conclusioni e raccomandazioni.

Articolo 123

Nell'attuazione degli atti generali del Consiglio cittadino gli organi amministrativi emanano singoli atti con i quali risolvono questioni di diritti, obblighi e interessi legali di persone fisiche e giuridiche.

Per singoli atti vanno applicate in maniera consona le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale e di altre leggi.

Articolo 124

Le delibere e gli altri atti generali emanati dal Consiglio cittadino, come pure le delibere, i decreti, gli ordini, le raccomandazioni, le istruzioni e i regolamenti emanati dalla Giunta cittadina, vanno pubblicati nel „Bollettino Ufficiale della Città di Dignano“.

Gli atti generali entrano in vigore non prima dell'ottavo giorno di pubblicazione. In via eccezionale, per motivi pienamente giustificati si può stabilire che entrino in vigore il giorno della loro pubblicazione.

X CARATTERE PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONE

Articolo 125

L'operato degli organi della Città di Dignano è pubblico.

Gli organi della Città di Dignano hanno l'obbligo di render noto al pubblico l'attuazione di attività e di informarlo sul proprio operato per mezzo dei mass-media o in altra maniera consone.

Articolo 126

Alle riunioni del Consiglio cittadino e della Giunta cittadina possono presenziare rappresentanti dei mezzi d'informazione e dei media elettronici, conformemente ai regolamenti di lavoro degli stessi organi.

Ai mezzi d'informazione e ai media elettronici operativi sul territorio della Città di Dignano va consegnato il materiale in agenda delle riunioni del Consiglio e della Giunta cittadini.

Articolo 127

Allo scopo di informare completamente e correttamente l'opinione pubblica in tema di operato degli organi della Città di Dignano, rispettivamente su altre attività significative per la cittadinanza locale, possono venir rilasciati comunicati ufficiali, interviste e organizzate conferenze stampa per i mezzi d'informazione stampati ed elettronici.

I comunicati ufficiali per i mezzi d'informazione pubblica vengono rilasciati da:

- il presidente del Consiglio cittadino in materia di attività dello stesso organo,
- il sindaco sull'attività del Consiglio cittadino, della Giunta, degli organi amministrativi della Città di Dignano e sulla propria attività,
- i membri della Giunta cittadina, nei limiti delle loro competenze,
- gli assessori degli organi amministrativi della Città di Dignano in materia di attività dell'ufficio tecnico, degli organi amministrativi e della propria attività, entro i diritti e gli obblighi definiti dal presente Statuto o da altra disposizione.

I comunicati ufficiali possono venir rilasciati anche da altre persone debitamente autorizzate.

Articolo 128

La Città di Dignano può pubblicare materiali vari, anche in forma informatica contemporanea, con i quali rende noti le recensioni dell'attività dei suoi organi, i rapporti su dibattimenti e delibere di tali organi, le proposte in fase di preparazione per i dibattimenti e altre questioni di competenza della Città di Dignano o che interessano direttamente la cittadinanza. La Città di Dignano ha il proprio sito web ufficiale www.vodnjan.hr.

Articolo 129

La Città di Dignano organizza il proprio operato e la propria attività in modo tale da permettere alla cittadinanza e alle persone giuridiche di attuare semplicemente ed efficacemente i diritti garantiti loro dalla Costituzione e gli interessi tutelati dalla legge, come pure di adempiere ai loro obblighi civili.

Articolo 130

Il sindaco ha l'obbligo di stabilire l'orario durante il quale accettare i cittadini per la soluzione di questioni di loro interesse, che sono di competenza degli organi della Città di Dignano.

Articolo 131

L'organo amministrativo della Città di Dignano preposto con delibera del sindaco, durante il suo orario di lavoro deve permettere ai cittadini di prender visione delle disposizioni emanate dal Consiglio e dalla Giunta cittadini.

Gli orari di lavoro settimanale e giornaliero, come pure le altre questioni concernenti l'orario di lavoro degli organi amministrativi, vengono stabiliti dal sindaco.

I cittadini e le persone giuridiche devono esser informati pubblicamente e debitamente sull'orario di lavoro, sulle giornate di apertura al pubblico e su altre importanti questioni relative all'attività degli organi amministrativi della Città di Dignano.

Articolo 132

Sugli edifici in cui hanno sede gli organi amministrativi della Città di Dignano, devono aver esposti i nomi degli stessi organi, in lingua croata e in lingua italiana.

In un punto adatto dell'edificio dev'essere esposta la sistemazione dei vani degli organi della Città di Dignano.

All'entrata degli uffici devono essere esposti i nomi personali dei dipendenti.

XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 133

Le proposte di modifica dello Statuto possono venir inoltrate dalla Giunta cittadina o da almeno un terzo dei membri del Consiglio cittadino. La proposta dev'essere motivata e va inoltrata al presidente del Consiglio cittadino.

Sulla modifica dello Statuto delibera il Consiglio cittadino con maggioranza di voti di tutti i suoi membri.

Articolo 134

Fino all'emanazione degli atti in conformità alle disposizioni del presente Statuto troveranno applicazione gli atti generali della Città di Dignano nella misura in cui non sono contrari a quanto stabilito dalle disposizioni del presente Statuto.

In caso di contrarietà delle disposizioni di atti generali di cui al comma 1 del presente articolo, troveranno applicazione diretta le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Articolo 135

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto del Comune di Dignano - Općina Vodnjan (Bollettino Ufficiale della Città di Pola n. 3/96, Bollettino Ufficiale del Comune di Dignano n. 3/97, 2/01, 3/01, 2/2002 – testo emendato, 1/2003, Bollettino Ufficiale della Città di Dignano n. 4/2004, 4/2005, 01/2007) e la Delibera Statutaria (Bollettino Ufficiale del Comune di Dignano n. 2/2003, 4/2003).

Articolo 136

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Città di Dignano.

Classe: 021-05/08-1/3
N.prot.: 2168-04-02-08.
Dignano, lì 8 maggio 2008

CONSIGLIO DELLA CITTÀ DI DIGNANO

Il presidente
prof. Corrado Ghirardo, f.to

Motivazione

Il diritto all'autogoverno locale e territoriale (regionale) è regolato dalle disposizioni degli artt. da 132 a 137 della Costituzione della Repubblica di Croazia.

Ai cittadini viene garantito il diritto all'autogoverno locale e territoriale (regionale) che acquisiscono attraverso gli organi di rappresentanza locali.

Le unità d'autogoverno locale hanno il diritto di regolare autonomamente con i propri statuti e nell'ambito della legge, l'ordinamento e le competenze dei propri organi e di conformarli alle esigenze e alle possibilità locali.

La Legge sull'autogoverno locale e territoriale (in seguito nel testo: Legge) è stata emanata dal Sabor croato alla riunione del 6 aprile 2001 ed è in vigore dall'11.04.2001. Con l'entrata in vigore della suddetta legge è cessata di esser valida e perciò non è più in vigore la Legge sull'autogoverno e l'amministrazione locale (GU numero 90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 17/99, 128/99, 51/00 e 105/00) e la Legge sulla definizione delle attività della sfera d'autogoverno delle unità d'autogoverno locale (GU numero 75/93, 103/93, 10/94, 17/94, 30/94, 36/95, 107/95, 43/96, 70/97, 105/97, 36/98, 142/98 e 69/99).

Dopo l'emanazione della nuova Legge, nella Gazzetta Ufficiale n. 60/01 è stata pubblicata anche l'interpretazione autentica di determinate disposizioni della Legge.

Mediante le disposizioni della Legge sulle modifiche e le integrazioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), entrata in vigore l'8 novembre 2005, viene prescritto l'obbligo delle unità d'autogoverno locale di conformare gli statuti ed altri atti con le nuove modifiche della legge.

Le ultime modifiche della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) sono state votate dal Sabor croato d.d. 5 ottobre 2007. Sono modifiche che interessano le modalità, le condizioni e la procedura di elezione, le elezioni dirette di sindaci e di presidenti delle regioni, ma esse entreranno in vigore il 17 maggio 2009, data dalla quale inizierà a decorrere il termine di conformazione dello statuto e di altri atti con le suddette modifiche.

Considerato che lo Statuto della Città di Dignano ha subito modifiche a più riprese, si è avviata l'emanazione di un nuovo Statuto che comprende le suddette modifiche di Legge, fatta eccezione per quelle che entreranno in vigore il 19 maggio 2009.

Nelle disposizioni generali dello Statuto sono rimasti invariati i principi di base dello Statuto esistente, modificando alcuni aspetti riguardanti l'istituzione delle Consulte dei giovani,

l'uso del nome della Città di Dignano e delle sue derivazioni e la questione di collaborazione con altre unità d'autogoverno locale della Repubblica di Croazia ed estere.

Le disposizioni che regolano la tutela delle peculiarità autoctone, etniche e culturali degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana e degli appartenenti alla Comunità nazionale montenegrina sono state parzialmente conformate alle disposizioni vigenti.

Nelle disposizioni sulle competenze d'autogoverno della Città di Dignano sono state aggiunte le ultime modifiche di legge che vengono a definire le attività d'importanza locale.

Le disposizioni sulla partecipazione diretta della cittadinanza nelle deliberazioni e sull'espressione del parere dei cittadini sono state conformate alle norme che regolano la questione dei referendum della cittadinanza.

Le disposizioni dello Statuto cittadino in tema di ordinamento, poteri e modalità di lavoro degli organi della Città di Dignano sono state conformate al nuovo ordinamento di vigilanza degli atti generali che vengono emanati dal Consiglio cittadino, all'espressione della fiducia al sindaco e ai membri della Giunta cittadina e alla composizione della Giunta cittadina.

Con le disposizioni dello Statuto sugli organi amministrativi e sugli uffici pubblici della Città di Dignano sono state regolate, conformemente alla Legge, le questioni relative alla costituzione di assessorati e uffici, alla gestione degli organi amministrativi cittadini e alla costituzione di società commerciali, istituzioni pubbliche e municipalizzate cittadine.

Con le disposizioni dello Statuto sull'autogoverno locale, sono stati mantenuti lo stato e il numero dei comitati locali costituiti conformemente alle disposizioni precedenti ed è stata confermata la loro costituzione e il prosieguo del loro operato. Il riordinamento e la costituzione di nuovi comitati locali avvengono ai sensi dello Statuto e della Legge.

Le disposizioni relative al patrimonio e al finanziamento della Città, gli atti cittadini, il carattere pubblico dell'attività e l'informazione sono state conformate alle disposizioni della Legge e alle esigenze locali della Città di Dignano.

Con le disposizioni transitorie e finali vengono stabiliti l'entrata in vigore del nuovo Statuto, l'invalidità del vecchio Statuto, ivi comprese le sue modifiche e le Delibere statutarie, come pure il termine utile alla conformazione degli atti generali della Città di Dignano con il nuovo Statuto.

GIUNTA CITTADINA DI DIGNANO

Il presidente
Klaudio Vitasović, f.to